



Organi di Giustizia

GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
Avv. Lucia Ambrosino

FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA
Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma
Tel. 06.32488.514
Fax. 06.32488.451
Mail: giustizia@federmoto.it

Proc. n. 12/15

Dec. n. 12/15

Il giorno 8 luglio 2015, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano, 70,

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

ha pronunciato, ai sensi dell'art. 80 del R.d.G., la seguente

DECISIONE

a seguito della segnalazione trasmessa dal Procuratore Federale, ex art. 76.1 R.d.G., il 9 giugno 2015, nei confronti di:

BENTIVOGLIA GIONATA, nato a Camerino il 7.9.1976 ed ivi residente alla via C. Crivelli n. 14, tesserato e licenziato 2015 con il M.C. "A. FAGIOLI", con tessera n. 15049554 e licenza fuoristrada n. Q00903;

incolpato di:

«violazione dell' art. 1 del Regolamento di Giustizia, ciò in quanto in data 17 maggio 2015 presso il crossodromo di Cingoli non rispettava la chiusura del tracciato stabilita dal moto club A.

FAGIOLI per circa un'ora (dovendo svolgersi una manifestazione C.S.A.S.), entrando in pista con i cancelli chiusi ed ivi stazionando con fare polemico, sostenendo in modo irrispettoso che lui aveva pagato e voleva girare, con ciò determinando la sospensione del corso C.S.A.S. con circa 30 minuti di anticipo”.

Premessa

Il Giudice Sportivo Nazionale,

- ✓ LETTA la predetta segnalazione della Procura Federale;
- ✓ LETTI, altresì, gli atti ad essa allegati, tra cui, in particolare, la comunicazione del Presidente C.S.A.S ed il report dei referenti della medesima Commissione;

FISSAVA - ex art. 78, commi 1 e 2, R.d.G. - la data della decisione, disponendo, contestualmente, di darne avviso al predetto BENTIVOGLIA e concedendo al medesimo termine sino al 6.7.2015 per l'inoltro di eventuali memorie difensive e documenti.

L'incolpato BENTIVOGLIA in data 16.6.2015, faceva pervenire, quindi, presso la Segreteria di codesto Organo di Giustizia, memoria difensiva, acquisita agli atti di ufficio del presente procedimento.

Ciò premesso, il Giudice Sportivo Nazionale,

OSSERVA

I. Gli atti trasmessi alla Procura Federale menzionati in premessa, prodromici alla segnalazione a codesto G.S.N. dell'odierno incolpato, riferiscono di comportamenti scorretti tenuti dal BENTIVOGLIA Gionata sul circuito del crossodromo di Cingoli, in data 17.5.2015. In particolare, l'incolpato, non avrebbe rispettato la chiusura del predetto tracciato, dovuta allo svolgimento di un corso C.S.A.S. al quale partecipavano dei bambini, pretendendo di correre in pista per il solo fatto di aver pagato, così determinando, atteso il suo atteggiamento irrispettoso e polemico nei confronti dei Funzionari F.M.I. presenti *in loco*, la chiusura anticipata del corso predetto.

I referenti C.S.A.S. Tommaso Mozzoni e Morena Coccioloni, ampiamente dettagliati, riferiscono nei suddetti termini l'episodio che ha visto coinvolto l'odierno incolpato BENTIVOGLIA e non appaiono smentiti né da ulteriori acquisizioni probatorie, né dalle allegazioni difensive approntate dal medesimo incolpato, come appresso si dirà. Invero, detti atti, provenienti da soggetti fidejacenti, descrivono la condotta perpetrata dal BENTIVOGLIA come polemica ed impertinente, a tratti sfrontata nei confronti degli addetti al circuito che, con educazione, tentavano (vanamente), nella citata occasione, di spiegargli che la pista non sarebbe stata disponibile sino al termine del corso C.S.A.S.. Anzi, lo stesso incolpato, dopo aver, comunque, girato in pista nel corso della mattinata, dopo un primo allontanamento, vi rientrava ignorando le fettucce di delimitazione e riprendendo la sua corsa sul circuito, transitando sull'area (riservata) di partenza, con ciò determinando, come già detto, la chiusura anticipata del citato corso, anche al fine di scongiurare pericoli o ulteriori disguidi alla intera organizzazione.

II. Dagli atti citati, quindi, possono certamente desumersi degli indici di responsabilità a carico dell'incolpato BENTIVOGLIA, e, come si è avuto modo di rilevare, le difese inoltrate dall'incolpato appaiono poco adatte a giustificare un comportamento così irrispettoso, come innanzi descritto, tanto che – sempre secondo gli atti acquisiti al fascicolo di ufficio – in pista erano presenti anche altri piloti pronti a girare con le proprie moto, ma che, contrariamente al BENTIVOGLIA, non hanno affatto “protestato” per la temporanea indisponibilità della pista di Cingoli presso la quale si erano recati. La circostanza che il BENTIVOGLIA abbia percorso dei chilometri per raggiungerla, così come altri suoi colleghi, in ogni caso, non può costituire elemento a sua discolta, soprattutto alla luce del fatto che il giorno 17.5.2015 anche coloro i quali che lui cita come testimoni (eventualmente) disponibili ad avvalorare la sua versione dei fatti, non sono rimasti coinvolti in alcuna segnalazione. Le ulteriori deduzioni contenute nella memoria difensiva dell'incolpato, e, precisamente, i presunti abusi e minacce perpetrati dagli istruttori F.M.I. nei suoi confronti, poi, sono del tutto indimostrate: anzi, il tono e la terminologia usata nella predetta memoria difensiva, lasciano intravedere una

indole iracunda del BENTIVOGLIA che ben si affianca alla condotta contestatagli in questa sede.

III. Ciò posto, in virtù delle suesposte argomentazioni, questo Giudice ritiene l'incolpato Gionata BENTIVOGLIA responsabile dell'illecito contestatogli; in considerazione, però, della assenza di precedenti a suo carico e, quindi, della sua incensuratezza, il medesimo giudicante ritiene di poter concedere allo stesso le attenuanti previste dall'art. 45.2 R.d.G., atteso che, con ogni probabilità, l'incolpato non era mentalmente preparato a dover modificare i suoi programmi domenicali, dovendo inaspettatamente rinunciare a parte del tempo che riteneva di avere a disposizione per usufruire della pista di Cingoli.

Egli, quindi, va certamente sanzionato, ma con una pena minima: precisamente il BENTIVOGLIA va ammonito e diffidato ai sensi dell'art. 23 R.d.G., con il contestuale avvertimento a non commettere in futuro altre violazioni al R.d.G., violazioni che, ove commesse saranno più severamente punite.

P.Q.M.

il Giudice Sportivo Nazionale, letti gli artt. 1, 23 ed 80 del R.d.G., dichiara:

BENTIVOGLIA GIONATA, nato a Camerino il 7.9.1976 ed ivi residente alla via C. Crivelli n. 14, tesserato e licenziato 2015 con il M.C. "A. FAGIOLI", con tessera n. 15049554 e licenza fuoristrada n. Q00903;

responsabile dell'illecito contestatogli, e, per l'effetto, gli applica la sanzione della ammonizione con diffida, avvertendo che ove mai in futuro dovessero essere reiterate violazioni al R.d.G., le stesse verranno sanzionate più severamente.

Depositata l'8 luglio 2015

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

(Avv. Lucia Ambrosino)



Si comunichi, a cura della segreteria, a:

- Bentivoglia Gionata;

- Procuratore Federale;
- Presidente F.M.I.;
- Segretario Generale F.M.I.;
- Gruppo Commissari di Gara F.M.I.;
- Gruppo Ufficiali Esecutivi F.M.I.;
- C.S.N.;
- C.S.A.S.;
- Ufficio Fuoristrada F.M.I.;
- Ufficio Soci F.M.I.;
- Ufficio Licenze F.M.I.;
- Amministrazione F.M.I.;
- Co. Re. Marche;
- Ufficio Stampa F.M.I.

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.